

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6288 del 23/12/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di laboratorio-acetaia della Ditta "Azienda Agricola G&G di Grassi Antonio e C. s.s." - comune di Baiso.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6480 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 18509/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di laboratorio-acetaia della Ditta **"Azienda Agricola G&G di Grassi Antonio e C. s.s."** - comune di **Baiso**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"Azienda Agricola G&G di Grassi Antonio e C. s.s."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Baiso – Via Borgo Visignolo 94/A** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di laboratorio-acetaia, acquisita agli atti di ARPAE con prot. n. 94165 del 01/07/2020 e la successiva documentazione a completamento dell'istanza acquisita al prot. di Arpae 162941 del 11/11/2020;

Rilevato che la sopra citata richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale è pervenuta ad Arpae nell'ambito di un Procedimento Unico avviato dal Comune di Baiso, a seguito della presentazione, da parte della Ditta, di un progetto di costruzione di nuovi fabbricati rurali ad uso acetaia-laboratorio produzione miele e ricovero attrezzi da realizzarsi in Via Borgo Visignolo Snc , così come definito nella richiesta di Permesso di Costruire acquisita dal Comune di Baiso al protocollo n. 3809 del 30.06.2020 ;

Rilevato altresì che, la domanda di AUA è relativa all'acquisizione del titolo ambientale per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate, nel fabbricato di nuova costruzione, per le attività di produzione miele e aceto, unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi a servizio del medesimo fabbricato;

Tenuto conto che, nella sopra citata istanza di AUA, la Ditta aveva presentato, per le acque reflue oggetto di autorizzazione, una generica richiesta di assimilazione alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Preso atto che, a seguito della richiesta di chiarimenti di Arpae PG/100464 del 13/07/2020 in merito alle attività svolte all'interno del fabbricato ed ai criteri di assimilazione considerati per la classificazione dei reflui prodotti, la Ditta ha esplicitato la propria richiesta di assimilazione indicando, sia per le acque reflue generate dal lavaggio dei contenitori e delle attrezzature utilizzate per lo stoccaggio e la movimentazione del mosto che per le acque di lavaggio dei contenitori utilizzati per l'estrazione, lo stoccaggio ed il confezionamento del miele, un'assimilazione sulla base del punto 22, Tabella 2 Art. 2 del DPR n.227 del 2011;

Acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae PG/185330 del 21/12/2020, relativa allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di lavaggio locali e attrezzature prodotte nel nuovo fabbricato, nella quale, in considerazione dell'attività di laboratorio-acetaia che la Ditta intende svolgere e dei reflui da essa prodotti, relativamente all'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche richiesta, occorre, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del DPR 227/2011, applicare la disciplina

regionale dettata dalla DGR 1053/2003, pertanto visto il tipo di attività svolta e i dati relativi alle caratteristiche qualitative dei reflui prodotti dalla stessa, si ritiene che le acque reflue prodotte siano da classificare come acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, che le acque reflue originatesi dal fabbricato in costruzione debbano essere classificate come acque reflue industriali e pertanto, con il presente Atto, debba essere rilasciato titolo ambientale relativo allo scarico, in corpo idrico superficiale, per acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del DL 19 marzo 2020 n.18" convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020; art.103 che è stato successivamente modificato con la Legge 27/11/2020 n.159 di conversione del D.L.125/2020 relativo a misure a largo raggio in materia fiscale, economica e sanitaria;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto di autolavaggio della Ditta **"Azienda Agricola G&G di Grassi Antonio e C. s.s."** ubicato nel comune di **Baiso – Via Borgo Visignolo Snc**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

• **Allegato 1** – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1- Scarico in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

Il progetto presentato prevede che nel fabbricato in costruzione si svolgeranno attività di produzione aceto e miele;

Lo scarico, in corpo idrico superficiale, oggetto della presente autorizzazione sarà pertanto costituito dalle acque reflue prodotte dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate per il lavaggio dei contenitori e delle attrezzature utilizzate per lo stoccaggio e la movimentazione del mosto e dei contenitori utilizzati per l'estrazione, lo stoccaggio ed il confezionamento del miele, a cui si uniscono, a monte del recapito comune in corpo idrico superficiale, le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dagli spogliatoi in uno al fabbricato;

Per il trattamento delle acque reflue l'impianto è costituito da:

- n. 1 degrassatore del volume di 1250 l ;
- n. 1 fossa Imhoff del volume di 6250 l;
- n.1 letto di fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale con pozzetto di alimentazione dotato di griglia fine (con maglie 3mmx3mm), dimensionato per garantire almeno 5 m<sup>2</sup>/AE, avente superficie di 135 m<sup>2</sup>.

Il corpo idrico ricettore è il fossato stradale confluyente nel torrente Tresinaro.

**Prescrizioni per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06**

1. Nella realizzazione dell'impianto di trattamento e della rete fognaria, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
2. Le installazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni.
3. Al termine dell'installazione dell'impianto di trattamento acque, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della presente Autorizzazione, dovrà essere eseguita la messa in esercizio dello stesso (collaudo), completo di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la Ditta deve darne comunicazione, unendo dichiarazione del collaudo a firma di un Tecnico Abilitato ed allegando copia del risultato analitico, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune territorialmente competente;
4. Nella realizzazione dell'intervento devono essere rispettati gli elaborati grafici ed i contenuti delle relazioni tecniche sia inerenti alla pratica edilizia (Permesso di Costruire) sia quelle presentate per la presente AUA;
5. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06.

6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
9. Devono essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
10. Degli interventi di cui al punto 8 dovrà essere tenuta registrazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata presso l'impianto e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
11. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa.
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed al Servizio Territoriale di ARPAE.
13. Dovrà essere effettuato 1 autocontrollo analitico nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico o di un tempo inferiore in base alla durata dello scarico.
14. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
15. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
16. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tali punti di scarico dovranno essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**